

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	M-UCA-04
	MODULO	
Decorrenza: 10.04.2022	ARRIVI-PARTENZE MODULO PER LOCATORI Anmeldung / Arrivée – Wegzug/départ	
		Pagina 1 di 2

Indirizzo dello stabile:

Appartamento no. Piano:

ARRIVO

Ankunft/Arrivée

Cognome:
 Name/Nom

Nomi:
 Vornamen/Prénoms

Data di nascita:
 Geburtsdatum/Date de naissance

Cittadinanza:
 Staatsbürgerschaft/Nationalité

Mogli/Marito:
 (Ehefrau/Ehemann – Epouse/Epoux)

Figli (Kinder – Enfants)

1.

2.

3.

4.

Altre persone:
 Andere Leute/Autres personnes

Data di arrivo:
 Ankunftsdatum/Date d'arrivée

Da:
 Von/de

Inquilino precedente:
 Vormieter/ Locataire précédent

.....

Luogo e data:
 Ort und Datum/Lieu et date

PARTENZA

Abfahrt/Départ

Cognome:
 Name/Nom

Nomi:
 Vornamen/Prénoms

Data di nascita:
 Geburtsdatum/Date de naissance

Cittadinanza:
 Staatsbürgerschaft/Nationalité

Moglie/Marito:
 (Ehefrau/Ehemann – Epouse/Epoux)

Figli (Kinder – Enfants)

1.

2.

3.

4.

Altre persone:
 Andere Leute/Autres personnes

Data di partenza:
 Abfahrtsdatum/Date du départ

Indirizzo completo di destinazione:
 Vollständige Zieladresse/Adresse de destination

.....

Firma:
 Unterschrift/Signature

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	M-UCA-04
	MODULO	
Decorrenza: 10.04.2022	ARRIVI-PARTENZE MODULO PER LOCATORI Anmeldung / Arrivée – Wegzug/départ	
		Pagina 2 di 2

Estratto del Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione (del 2 dicembre 2009)

Notifica del locatore

I. Persone fisiche in generale

Art. 16¹Ogni locatore deve notificare all'UCA, con l'apposito modulo, l'arrivo di nuovi conduttori, siano essi cittadini svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodi superiori ai 30 giorni sull'arco di 360 giorni, entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto; tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente un cittadino svizzero o uno straniero.

²Lo stesso vale per il cambiamento di appartamento all'interno di uno stabile.

³Il medesimo obbligo vale per i datori di alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi pubblici.

II. Personale alloggiato, clienti e ospiti

Art. 17¹Ogni proprietario o gerente di collettività ai sensi dell'art. 2 lett. a^{bis}) dell'Ordinanza federale sull'armonizzazione dei registri deve notificare all'UCA entro 8 giorni il personale alloggiato che adempie il requisito dell'art. 6 cpv. 1.

²Tale obbligo di notificazione entro 8 giorni vale anche per i suoi clienti o ospiti dal momento in cui è adempiuto il requisito dell'art. 6 cpv. 1.

Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore

Art. 18La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.